



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 Cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 350 del 2024, proposto da

████████████████████, rappresentata e difesa dagli avvocati Lorenzo Durano, Giuseppe Durano, con domicilio digitale come da P.E.C. Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, U.S.R. - Ufficio Scolastico Regionale per Puglia, Commissione permanente per l'accertamento del possesso dei titoli professionali per l'insegnamento, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria *ex lege* in Bari, via Melo, n. 97;

nei confronti

████████████████████, non costituita in giudizio;

per l'annullamento,

previa adozione delle opportune misure cautelari,

- del provvedimento dell'U.S.R. Puglia prot. n. 826 in data 8 gennaio 2024 della

“Commissione permanente di cui alla C.M. n. 110 del 14/06/2001 e al D.D.G. prot. n. 43211 del 09/11/2023”, con il quale la Commissione permanente per l'accertamento del possesso dei titoli professionali per l'insegnamento per la classe di concorso A061- Tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali ha espresso “Parere negativo” sui titoli professionali posseduti dalla candidata [REDACTED], inoltrato alla candidata con p.e.c. ricevuta in data 8 gennaio 2024;

- del provvedimento dell'U.S.R. Puglia prot. n. 1577 del 12 gennaio 2024 della “Commissione permanente di cui alla C.M. n. 110 del 14/06/2001 e al D.D.G. prot. n. 43211 del 09/11/2023”, con il quale la Commissione permanente per l'accertamento del possesso dei titoli professionali per l'insegnamento per la classe di concorso A061- Tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali ha ribadito il proprio parere di “non validità” relativamente ai titoli professionali posseduti dalla candidata [REDACTED], come requisito di accesso alla classe di concorso A061, provvedimento di riscontro a reclamo inviato dalla candidata ed alla stessa inoltrato con p.e.c.;

- nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ancorché attualmente non conosciuti;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione, dell'U.S.R. - Ufficio Scolastico Regionale per Puglia e della Commissione permanente per l'accertamento del possesso dei titoli professionali per l'insegnamento;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2024 la dott.ssa Maria Luisa Rotondano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Dato avviso ai sensi dell'art. 60 Cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. - La ricorrente ha impugnato, domandandone l'annullamento, gli atti, di cui in epigrafe.

Ha dedotto le seguenti censure, così rubricate:

1) Violazione art. 3 C.M. n. 110 del 14 gennaio 2001 (e non 2011) e del D.P.R. n. 19/2016. Violazione art. 1, comma 2-bis, L. n. 241/1990 e art. 7 e seguenti L. n. 241/1990 sulla partecipazione al procedimento. Eccesso di potere per manifesta irrazionalità, difetto di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà dell'azione amministrativa, mancata attivazione soccorso istruttorio ed ulteriori profili;

2) Violazione art. 3 L. n. 241/1990. Violazione principio del legittimo affidamento. Eccesso di potere per manifesta irrazionalità, difetto di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà dell'azione amministrativa ed ulteriori profili.

1.1 - Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell'Istruzione, l'U.S.R. - Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia e la Commissione permanente per l'accertamento del possesso dei titoli professionali per l'insegnamento, chiedendo la devoluzione del ricorso al T.A.R. Puglia - Sede di Lecce, ai sensi dell'art. 47 Cod. proc. amm., per essere, al momento dell'adozione degli atti impugnati, l'odierna ricorrente in servizio presso l'I.I.S.S. Ferraris - De Marco - Valzani di Brindisi.

Nel merito, le Amministrazioni costituite hanno chiesto il rigetto del ricorso.

Hanno, in particolare, prodotto in giudizio relazione dell'U.S.R. Puglia del 29 marzo 2024 e *report* della Commissione del 27 marzo 2024, oltre al verbale del 20 novembre 2023 della Commissione, recante la determinazione dei criteri generali per l'individuazione della tipologia dei titoli professionali da considerare ai fini dell'accesso alla classe di concorso A061.

1.2 - All'udienza in camera di consiglio del 9 maggio 2024, la difesa erariale ha rinunciato all'eccezione di "incompetenza" della sede di Bari e ha formulato eccezione di difetto di giurisdizione. La difesa della ricorrente ha replicato alla

predetta eccezione, sostenendo la natura paraconcorsuale della procedura *de qua*.

1.3 - Con ordinanza 13 maggio 2024, n. 397, questa sezione ha disposto incumbenti istruttori a carico dell'Amministrazione, segnatamente: *Ravvisata l'opportunità di acquisire dall'Amministrazione chiarimenti in ordine alla ritenuta non attinenza dei titoli alla classe A061 (comprensiva di riferimenti a molteplici settori professionali) e alla ritenuta non univocità del ruolo svolto dalla candidata in relazione ai titoli curriculari dichiarati (come evidenziati nelle negative determinazioni adottate), entro il termine di giorni dieci dalla comunicazione e/o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore.*

1.4 - In data 28 maggio 2024, l'Amministrazione ha prodotto una relazione del 23 maggio 2024 della Commissione, in uno a documentazione.

1.5 - La ricorrente ha ulteriormente svolto e ribadito le proprie difese.

1.6 - All'udienza in camera di consiglio del 19 giugno 2024, il Presidente ha dato avviso alle parti della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata. Indi, la causa è stata introitata per la decisione.

2. - Va respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione formulata a verbale (udienza in camera di consiglio del 9 maggio 2024) dalla difesa erariale, avendo la spiegata domanda a oggetto l'annullamento di provvedimenti amministrativi, esercizio del potere amministrativo della P.A. (legittimità delle valutazioni tecnico-discrezionali): non si tratta, infatti, di atti vincolati insistenti su diritti soggettivi né si verte, nella presente sede, in controversia relativa allo svolgimento del rapporto di lavoro.

3. - Nel merito, il ricorso è fondato e va accolto e, per l'effetto, va disposto l'annullamento degli atti impugnati.

4. - Fondata e assorbente, nei sensi e per le - dirimenti - ragioni di seguito esposte, è la censura relativa al dedotto difetto di istruttoria e di motivazione.

Invero:

- il primo parere negativo della Commissione, comunicato in data 8 gennaio 2024, è inadeguatamente e genericamente motivato argomentando - solo - che *l'attività*

non è chiaramente riconducibile alla candidata; mentre, sotto questo profilo, alcuna contraria - e necessariamente specifica - contestazione risulta al riguardo espressa dalla Commissione;

- il secondo parere negativo della Commissione, comunicato con nota dell'U.S.R. prot. n. 1577 del 12 gennaio 2024, all'esito della richiesta di chiarimenti/riesame formulata dalla ricorrente, in particolare - in via dirimente, e ciò dispensa dall'esame degli ulteriori relativi aspetti - con riferimento alle *dichiarazioni riportate nel Curriculum Vitae a proposito di: 1) Master in Television e Film Management Centro Studi Comunicare l'Impresa Gruppo Livolsi & Partners Roma - 2005. Al termine del percorso ho svolto uno stage presso la redazione del programma tv "Uomini e Donne" di Maria De Filippi 2) "Ciaf La Leggenda del Trofeo dei Giganti" Collaboratrice sul set cortometraggio del regista Collaboratrice sul set Simone Salvemini Brindisi 3) Aiuto montaggio Studio di produzione audiovisive Davide Brindisi Collaboratrice per montaggio video Novembre 2003-maggio 2004; Pag. 2 a 2*, ha invece - del pari inadeguatamente e genericamente - ritenuto che *non si evince in modo univoco il ruolo svolto dalla candidata. In particolare, non è chiaramente identificabile la collaborazione della candidata alle attività sopramenzionate e non si evince il nome della candidata tra i crediti dei prodotti sopra citati*: aspetti, questi, che - a ben vedere, vieppiù a fronte del generico avviso dell'U.S.R. del 24 novembre 2023 di acquisizione delle istanze - avrebbero potuto - e dovuto - essere vagliati e approfonditi dall'Amministrazione nella corretta sede procedimentale, con l'attivazione di specifiche, formali e circostanziate richieste di integrazione documentale (soccorso istruttorio - cfr. T.A.R. Puglia, Bari, sezione prima, 29 marzo 2021, n. 540, pure citata dalla ricorrente), mentre l'Amministrazione fa riferimento a un mero e insufficiente sollecito in tesi avvenuto *per le vie brevi*.

Inoltre, l'Amministrazione non è stata in grado di argomentare, se non in maniera generica e pure contraddittoria, neppure all'esito dell'adempimento degli

incombenti istruttori disposti con la succitata ordinanza di questa sezione n. 397/2024 (cfr. la relazione del 23 maggio 2024), le compiute ragioni delle negative determinazioni, in via dirimente - e ciò dispensa dall'esame degli ulteriori relativi aspetti - in riferimento al *Master in television & film management*, al cortometraggio *Ciaf La Leggenda del Trofeo dei Giganti*, all'*Aiuto montaggio Studio di produzione audiovisive Davideo Brindisi Collaboratrice per montaggio video Novembre 2003-maggio 2004*, ove in particolare si consideri:

- quanto al menzionato Master, che la Commissione, nella relazione del 23 maggio 2024 (la quale sostanzialmente riproduce *in parte qua* la precedente relazione del 27 marzo 2024, prodotta in corso di causa), ha motivato le inerenti negative valutazioni argomentando che *il Master non è universitario e pertanto non rispetta i requisiti previsti dalla Legge n. 341 del 19/11/1990 e dal Decreto del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 509 del 03/11/1999. Inoltre, dalla candidata non è stata presentata (vd documenti 1-26) alcuna evidenza. Vi è solo l'indicazione nel curriculum ma non è stato allegato alcun attestato ... e non ci sono altri dati, informazione e/o link circa il programma del Master, le competenze di ingresso di uscita, le discipline studiate, le verifiche svolte e in generale le attività realizzate. Non è indicato neppure il numero di ore svolte*; per converso, osserva il Collegio che è stato esibito dall'interessata agli atti di causa il relativo attestato (nominativo) di frequenza - il quale, a ben vedere, avrebbe potuto essere prodotto in sede di soccorso istruttorio nella corretta sede procedimentale (soccorso che - invece, come detto - non risulta compiutamente attivato *ex lege*, facendo l'Amministrazione riferimento a un mero e insufficiente sollecito in tesi avvenuto *per le vie brevi*); dall'attestato risulta il numero di ore (pure superiore a quello minimo di *50 ore per singolo corso*, di cui ai succitati prestabiliti criteri generali - cfr. il verbale del 20 novembre 2023) in aula (200) e il successivo stage (500) presso *Digital Cut "Uomini e donne" Roma*, in uno al relativo programma; inoltre, la - nuova - negativa argomentazione inerente alla natura non universitaria del ridetto *master* contraddice palesemente, *in parte qua*,

proprio i menzionati criteri generali stabiliti a monte dall'organo valutativo, laddove (pag. 2, n. 4), come osservato dalla ricorrente, ammette tra i titoli valutabili, oltre ai corsi in ambito universitario, anche quelli in ambito extrauniversitario;

- riguardo al cortometraggio *Ciaf - La leggenda del Trofeo dei giganti*, la Commissione ha argomentato che *dalla candidata non è stata presentata (vd documenti 1-26) alcuna evidenza, dato, informazione e o il link circa il prodotto audiovisivo (vedi 1-26). La candidata non ha presentato -documenti da 1) a 26) - alcuna evidenza tipo contratto, busta paga, lettera d'incarico etcc... circa il suo ruolo, le sue funzioni e l'effettività delle prestazioni dichiarate. Si fa inoltre presente che la Commissione ha cercato in rete il cortometraggio e avendolo visionato varie volte a dicembre 2023 e gennaio 2024 sulla piattaforma Youtube non ha trovato alcun credito con il nome della candidata. Ad una ricerca effettuata in data odierna, il cortometraggio non è più reperibile nella rete Internet. Si legge nella nota difensiva a proposito: «...Il prodotto è in fase di digitalizzazione» ma si tratta di un cortometraggio del 2000 (Allegato 2) che probabilmente è stato modificato nel 2004 (Allegato 3) come si evince dalle schermate allegate. Si allega l'unica risorsa trovata in rete in data 16 maggio 2024 (crediti del cortometraggio, vedi Allegato 3) da cui non si evince il nome della ██████████. Pertanto, non è chiaro il ruolo svolto dalla candidata sul set del cortometraggio: regista, aiuto regista, direttore della fotografia, segretaria di produzione, ciakkista, operatore di macchina, assistente operatore, sceneggiatore..... quale ruolo ha ricoperto? Infine, non sono presenti i crediti riferiti a tale ruolo; mentre risulta ex actis (cfr. deposito documentale della ricorrente in data 22 marzo 2024, allegato n. 26 del relativo indice) la dichiarazione del 20 settembre 2013 a firma dello sceneggiatore e regista del menzionato cortometraggio, da cui si evince che l'interessata è stata impegnata nel pre produzione, produzione e post produzione della suddetta opera audiovisiva in qualità di Assistente alla Produzione, nonché la documentazione*

indicata come schermata dei *titoli di coda* del succitato cortometraggio, laddove la ricorrente è indicata come *collaboratore sul set*; evidenze, queste, non oggetto di adeguata e specifica analisi e confutazione da parte dell'Amministrazione, che - a ben vedere - avrebbero potuto - e dovuto - essere acquisite e compiutamente vagliate e valutate, nell'esercizio del potere amministrativo tecnico-discrezionale a essa riservato, dalla Commissione nell'appropriata sede procedimentale a seguito della specifica e circostanziata attivazione del soccorso istruttorio; peraltro, la ricorrente (cfr. la memoria difensiva del 3 giugno 2024 e le note difensive del 14 giugno 2024) afferma che il cortometraggio in questione non è mai stato pubblicato in rete, come invece illustrato dalla Commissione nella relazione del 23 maggio 2024, nella quale questa dichiara - solo ora - di averlo *visionato varie volte a dicembre 2023 e gennaio 2024*;

- quanto al titolo, dichiarato - al pari dei suddetti due - nel *curriculum* professionale, di *Aiuto montaggio Studio di produzione audiovisive Davideo Brindisi Collaboratrice per montaggio video Novembre 2003-maggio 2004*, la Commissione, sempre nella relazione del 23 maggio 2024, ha argomentato che *la candidata non ha presentato (vedi documenti 1-26) alcuna evidenza tipo contratto, busta paga, lettera d'incarico etcc... circa il ruolo svolto e l'effettività delle prestazioni dichiarate. Non sono, inoltre, presenti link ai prodotti audiovisivi collegati né sulla rete Internet, né nella documentazione (1-26) e soprattutto nel curriculum della Criscuolo*; mentre risulta *ex actis* (cfr. deposito documentale della ricorrente in data 22 marzo 2024, allegato n. 40 del relativo indice) la dichiarazione datata 15 settembre 2004 a firma del titolare dell'azienda "Davideo produzioni audiovisive" di Brindisi, relativa all'avvenuta collaborazione della ricorrente *dal 4 novembre 2003 al 4 novembre 2004, in qualità di operatore e montatore per la realizzazione di prodotti audiovisivi*; evidenze anche queste non oggetto di specifica e adeguata analisi e confutazione da parte della Commissione, che - a ben vedere - avrebbero potuto - e dovuto - essere acquisite e compiutamente valutate, nell'esercizio del potere amministrativo tecnico-discrezionale di competenza, dalla

Commissione nell'appropriata sede procedimentale a seguito della specifica e circostanziata attivazione del soccorso istruttorio.

5. - Per le ragioni innanzi esposte, il ricorso è fondato, nei sensi sopra illustrati, e, per l'effetto, va disposto l'annullamento dei gravati atti.

6. - Sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (sezione prima) accoglie il ricorso, di cui in epigrafe, per le ragioni di cui in motivazione, e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2024 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Scafuri, Presidente

Vincenzo Blanda, Consigliere

Maria Luisa Rotondano, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Maria Luisa Rotondano

IL PRESIDENTE
Angelo Scafuri

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.